



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI AUSILI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, CON ALLEGATO, FATTA A PARIGI IL 27 GENNAIO 2021

Art. 13 (Traduzione di cortesia)

1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie

- a) Contributi degli Stati membri;
 - b) Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e
 - c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale.
2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo e' deciso conformemente all'articolo 7.7 (g). L'aliquota contributiva e' la stessa per ogni Stato membro.
3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario.
4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedra' i suoi diritti di voto e l'eleggibilita' al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformita' con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione.
5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale.

Versione in vigore dal 29 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

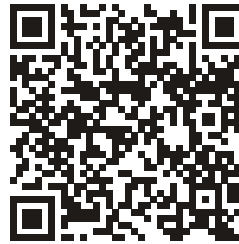
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Estremi	Legge 18 luglio 2025, n. 107
Partizione	Traduzione di cortesia

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-107-2025/traduzione-di-cortesia-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it